



Ai docenti dell'I.I.S. LUIGI COSTANZO

Atti

Sito web/A.T.

OGGETTO: Divieto di impartire lezioni private a studenti del proprio istituto

Si informano i docenti che il testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, legge 297/1994, Titolo I, Sezione I, all'art. 508 sulle incompatibilità, fa presente che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Il comma 2 dello stesso articolo impone al docente, che decidesse di fornire lezioni private a studenti di altre scuole, rispetto a quella di servizio, di informare di tali attività private il proprio Dirigente Scolastico.

Il docente che impartisce lezioni private è tenuto inoltre a comunicare anche il nome degli allievi e la loro provenienza. Il Dirigente Scolastico può, come è scritto nel comma 3, vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Francesca Amendola

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa